

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Ambito d'applicazione
- Art. 2 Sede delle riunioni

TITOLO II

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 3 Prima seduta del Consiglio e convocazione
- Art. 4 Convalida degli eletti
- Art. 5 Dimissioni

CAPO II - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 Organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 7 Funzioni del Capogruppo
- Art. 8 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 9 Istituzione delle Commissioni permanenti
- Art. 10 Presidenza e segreteria delle Commissioni
- Art. 11 Compiti delle Commissioni
- Art. 12 Convocazione delle Commissioni
- Art. 13 Sedute delle Commissioni
- Art. 14 Decadenza e sostituzioni
- Art. 15 Commissioni speciali e di indagine

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

- Art. 16 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie
- Art. 17 Diritti di iniziativa
- Art. 18 Linee programmatiche di mandato

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 19 Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza
- Art. 20 Interrogazioni
- Art. 21 Interpellanze
- Art. 22 Svolgimento delle interpellanze in aula
- Art. 23 Mozione
- Art. 24 Ordini del giorno
- Art. 25 Mozione di sfiducia
- Art. 26 Discussione e votazione di emendamenti

CAPO III - DOVERI

- Art. 27 Comportamento dei consiglieri
- Art. 28 Doveri dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - SESSIONI

- Art. 29 Sessioni ordinarie
- Art. 30 Sessioni straordinarie
- Art. 31 Riunioni urgenti

CAPO II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Art. 32 Presidenza delle sedute

CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

- Art. 33 Convocazione
- Art. 34 Avvisi di convocazione
- Art. 35 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 36 Avvisi al pubblico
- Art. 37 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 38 Riunione del Consiglio
- Art. 39 Riunioni pubbliche
- Art. 40 Riunioni segrete
- Art. 41 Nomina degli scrutatori
- Art. 42 Apertura della discussione
- Art. 43 Discussione - Norme generali
- Art. 44 - Elementi incidentali della discussione.
- Art. 45 - Mozioni d'ordine.
- Art. 46 - Questioni pregiudiziali e sospensive.
- Art. 47 - Ordini del giorno di contenuto predeterminato
- Art. 48 - Ordini del giorno.
- Art. 49 - Emendamenti
- Art. 50 - Fatto personale.
- Art. 51 - votazione - Modalità generali.
- Art. 52 - votazione palese.
- Art. 53 - votazione segreta.
- Art. 54 - Esito delle votazioni.
- Art. 55 - Astensione obbligatoria.
- Art. 56 - Responsabilità personale dei Consiglieri.
- Art. 57 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti.
- Art. 58 - Redazione del processo verbale delle sedute.

CAPO IV

DELIBERAZIONI

- Art. 59 - Forma e contenuti delle deliberazioni
- Art. 60 - Revoca e modifica delle deliberazioni.
- Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.
- Art. 62 - Esecuzione delle deliberazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 63 - Approvazione del regolamento.
- Art. 64 Modificazioni e abrogazione
- Art. 65 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito d'applicazione

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente del Consiglio sentito il parere del Segretario.

In caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio, la questione viene rimessa al Consiglio il quale decide con votazione a maggioranza dei presenti.

Art. 2 - Sede delle riunioni

Le riunioni si tengono di regola in Fossacesia presso la sala delle adunanze sita in Via Marina n. 9.

Il Presidente del Consiglio può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa, ubicata nel territorio di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni .

TITOLO II

CAPO I

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio e convocazione

La prima seduta del Consiglio avviene secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto.

Art. 4 - Convalida degli eletti

Al Consiglio dell'Unione dei Comuni è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione dei Comuni secondo l'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio alla prima seduta utile successiva al ricevimento della comunicazione della nomina del nuovo rappresentante da parte del Comune di appartenenza del consigliere dimissionario, procedere alla surroga; nel caso di molteplicità di dimissioni la surroga avviene con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle stesse quale risulta dal protocollo.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

All'interno del Consiglio possono essere costituiti n. 2 (due) gruppi consiliari così composti:

- 1) il primo costituito dai consiglieri rappresentanti ed eletti dalle maggioranze dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione;
- 2) il secondo costituito dai consiglieri rappresentanti ed eletti dalle minoranze dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione;

Dopo la formale costituzione sarà cura del gruppo consiliare di comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo.

Il Presidente comunicherà al Consiglio l'avvenuta costituzione dei gruppi e le eventuali modifiche successive. Presso l'ufficio segreteria sarà comunque a disposizione l'elenco dei gruppi consiliari.

Art. 7 - Funzioni del Capogruppo

Il Capogruppo rappresenta il gruppo consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio gruppo. I consiglieri che intendono dissociarsi dal voto del gruppo di appartenenza devono farne esplicita richiesta al Presidente del Consiglio.

Ogni risposta alle richieste del gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.

Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le comunicazioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è altresì inviato ai Comuni aderenti all'Unione affinché venga comunicato ai singoli consiglieri.

In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo consiliari o da loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione di Comuni.

La Conferenza dei Capigruppo consiliari si esprime, in particolare, su:

- calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
- tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio;

Art. 9 - Istituzione delle Commissioni permanenti

Il Consiglio procede alla costituzione al suo interno di Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio ed esercitano con funzioni con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie.

Il Presidente dell'Unione ed i membri della Giunta hanno il diritto e se richiesto l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle commissioni permanenti.

Sono costituite le seguenti Commissioni:

1) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Ha competenze in materia di affari generali, affari finanziari e sviluppo gestioni associate.

2) COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Ha competenze in materia di revisione dello statuto e sui regolamenti di competenza del Consiglio.

Le Commissioni sono composte dal Presidente del Consiglio e da n. 10 (dieci) Consiglieri, con esclusione del Presidente dell'Unione e dei membri della Giunta. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio con voto palese e con la maggioranza del Consiglio come segue:

- n. 5 eleggibili fra i consiglieri designati dalle minoranze dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione,
- n. 5 eleggibili fra i consiglieri designati dalle maggioranze degli stessi Consigli Comunali

Art. 10 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni

Le Commissioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed eleggono il Vicepresidente con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti: a parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Ciascun membro della commissione svolge, a turno, la funzione di segretario verbalizzante. Ove possibile le funzioni di segretario saranno svolte da personale dipendente dell'ente.

Il segretario coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede a redigere il processo verbale, da rendere pubblico dopo l'approvazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

Art. 11 - Compiti delle Commissioni

Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materie hanno il compito di :

- esaminare e approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni in materia di interesse del territorio se richiesto dal Consiglio o dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta;
- avanzare di propria iniziativa proposte su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalando al Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
- esprimere, a richiesta del Presidente del Consiglio pareri preliminari di natura non vincolante.

I pareri delle Commissioni consiliari sono esclusivamente consultivi.

Il Presidente del Consiglio assegna alla Commissione competente per materia le proposte di deliberazione e in genere gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi. Una proposta o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l'esame avvenga in comune.

Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale nel quale vengono riportati i lavori della Commissione, le eventuali posizioni assunte dai singoli membri e la sintesi del dibattito.

La Commissione adotta le decisioni con votazione palese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla seduta.

La Commissione, compiuto l'esame dei singoli argomenti ad essa demandati, incarica uno dei suoi componenti di riferire all'organo interessato.

Le Commissioni sono tenute a presentare processo verbale dei lavori della commissione sull'argomento trattato nel termine di quindici giorni dalla data di assegnazione ovvero nel diverso termine stabilito dal Presidente.

Se entro il termine assegnato la Commissione non presenta il processo verbale dei lavori, la proposta può essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del Presidente dell'Unione, può stabilire che proposte di deliberazione siano sottoposte direttamente all'esame del Consiglio senza il previo esame della Commissione competente.

Il parere espresso dalla Commissione ovvero la relazione presentata è trascritta nell'atto deliberativo del Consiglio inerente le materie oggetto di discussione.

Art. 12 - Convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione. L'avviso di convocazione, da comunicare almeno tre giorni prima della seduta, deve indicare gli argomenti da trattare. Tale avviso può essere inviato ai consiglieri tramite i seguenti mezzi:

- fax
- posta elettronica
- posta ordinaria

Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione anche su richiesta scritta di almeno quattro dei componenti. In tal caso la riunione della Commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta stessa, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Le Commissioni di norma si riuniscono presso la sede dell'Unione e, su decisione del Presidente, presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 13 - Sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone o l'ordine pubblico. L'avviso di convocazione sarà affisso all'albo dell'Ente.

La riunione della Commissione è valida se interviene almeno la metà più uno dei componenti.

Alle Commissioni possono essere invitati il Presidente dell'Unione, gli Assessori, i dipendenti ed esperti esterni per illustrare materie specifiche.

Art. 14 - Decadenza e sostituzioni

Il Consigliere membro di Commissione decade dopo la mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, i Consiglieri sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri eletti dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva al verificarsi di una delle fattispecie ora indicate con le modalità previste nel presente regolamento per la designazione dei membri delle Commissioni.

Art. 15 - Commissioni speciali

Il Consiglio può istituire, su richiesta dei componenti che rappresentino un quarto delle quote complessive dell'Unione e con votazione assunta a maggioranza del Consiglio, commissioni speciali incaricate di indagini conoscitive ed in generale di esaminare questioni di particolare interesse sulle quali riferire al Consiglio entro il termine assegnato.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, le modalità di elezione, l'oggetto e la durata delle commissioni speciali vengono disciplinati con la deliberazione istitutiva delle commissioni stesse .

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

Art. 16 - Diritti di informazione , accesso agli atti e rilascio di copie

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. In particolare, i Consiglieri, al fine di cui sopra, possono prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti depositati agli atti dell'Unione di Comuni .

L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Responsabile del Servizio, e solo in sua assenza al responsabile del relativo procedimento.

Il rilascio della copia avviene ove possibile immediatamente e comunque entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra il Segretario o il Responsabile di Servizio e' tenuto a darne motivata giustificazione al richiedente.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Diritti di iniziativa

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; a tal fine essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione inerenti materie di competenza del Consiglio ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 18 -Documento politico- programmatico di mandato

1.- Ciascun Consigliere può presentare per iscritto, entro la seduta di approvazione del Bilancio di Previsione, emendamenti al documento politico-programmatico approvato ai sensi all'art. 14, comma 3, dello Statuto, proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche congruamente motivati.

2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, e depositate presso la segreteria dell'Ente almeno 15 giorni prima della seduta nella quale sono iscritte all'ordine del giorno e sono operative solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

CAPO II

ATTI DEI CONSIGLIERI

Art.19 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno .

I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, in via prioritaria, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa dell'Unione dei Comuni , nonché su aspetti della vita culturale, politica, economica, sociale e civile.

Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, e gli ordini del giorno indirizzati al Presidente, devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'ente. Queste possono essere inviate anche per fax all'ufficio segreteria dell'Unione dei Comuni .

Art. 20 - Interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione o agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.

L'interrogazione viene presentata per iscritto al Presidente dell'Unione per la risposta. Il Presidente risponde per iscritto entro 30 giorni. Può avvalersi della relazione scritta del Responsabile del Servizio competente.

Se l'interrogante richiede risposta orale in Consiglio, la risposta viene data, di norma nel termine di cinque minuti, nel primo Consiglio utile, trascorso il termine di sei giorni dalla presentazione; in tal caso l'interrogante ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.

Alla risposta l'interrogante può dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

Art. 21 - Interpellanze

1.- L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti che sono alla base di iniziative, comportamenti, atti e decisioni dell'amministrazione.

2.- L'interpellanza è presentata per iscritto ed inserita, secondo l'ordine di assunzione al protocollo, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, trascorso il termine di sei giorni dalla presentazione.

Art. 22 - Svolgimento delle interpellanze in aula.

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarla per non più di 5 minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo.

L'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.

In tal caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e nei limiti temporali di cui sopra.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

Art.23 - Mozione.

La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'Amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.

La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della medesima.

Il proponente legge ed illustra la mozione per 10 minuti. Gli interventi dei consiglieri e la replica del proponente non possono durare più di 5 minuti.

A conclusione della discussione la mozione viene posta in votazione.

Art. 24 - Ordini del giorno

Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse dell'Unione dei Comuni per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno sei giorni prima della convocazione del Consiglio e sono trattate in seduta pubblica.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. In tal caso sono discussi e posti in votazione previo assenso dei due terzi dei consiglieri presenti.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 25 - Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è regolata dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 26 - Discussione e votazione di emendamenti.

Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Gli emendamenti sono illustrati, discussi e posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'obbligo di acquisizione agli atti dell'attestazione sulla copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi di legge.

CAPO III

DOVERI

Art. 27 - Comportamento dei consiglieri

Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi.

Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento persista, il richiamo formale sarà ripetuto, e sarà riportato nel verbale.

Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

Ove la disposizione non venga rispettata, il Presidente espelle il Consigliere dall'aula.

Art.28 -Doveri dei Consiglieri.

E' obbligo dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

La procedura per la decadenza è prevista e regolata dall'art 16 dello Statuto.

Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

SESSIONI

Art.29 - Sessioni ordinarie.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- elezione del Presidente del Consiglio,
- bilancio di previsione annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica
- rendiconto di gestione
- verifica degli equilibri di bilancio
- approvazione e modifiche dei Regolamenti dell'ente

Art.30 - Sessioni straordinarie.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi.

Art. 31- Riunioni urgenti.

Il Consiglio è convocato d'urgenza dal Presidente del Consiglio, solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

CAPO II

PRESIDENTE

Art. 32- Presidenza delle sedute.

Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Sindaco, assessore o consigliere comunale eletto dallo stesso Consiglio, a maggioranza del Consiglio, che rimane in carica per tre (3) anni secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente cessa dalle proprie funzioni per dimissioni, decadenza dalla carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale e per revoca a seguito di approvazione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio, approvata con la maggioranza del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri che rappresentino la maggioranza del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Presidente del Consiglio esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare.

CAPO III

SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art.33 - Convocazione

Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri che rappresentino un quinto delle quote totali, su richiesta del Presidente dell'Unione, su richiesta della Giunta e su iniziativa di almeno due Consigli Comunali. In ogni caso la richiesta di convocazione deve essere adeguatamente motivata e relativa ad argomenti di competenza consiliare.

Qualora la richiesta non sia accolta, le decisioni adottate dal Presidente e congruamente motivate sono comunicate ai richiedenti.

Art. 34 - Avvisi di convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da spedirsi mediante posta raccomandata o fax o posta elettronica al domicilio eletto da ciascun Consigliere.

L'avviso di convocazione può altresì notificarsi a mezzo telegramma o tramite messo comunale. In quest'ultimo caso a tutte le amministrazioni comunali dovranno essere recapitati gli avvisi di convocazione relativi ai consiglieri eletti da ciascun comune medesimo.

L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno.

L'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea viene predisposto dal presidente o da chi ne fa le veci, in modo che gli stessi siano quanto più raggruppati per affinità di materia, specificando gli argomenti da trattare in seduta pubblica e quelli da discutere in seduta segreta.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno, gli argomenti dovranno essere iscritti, di norma, secondo il seguente ordine di priorità:

- comunicazioni del Presidente del Consiglio,
- comunicazioni del Presidente dell'Unione dei Comuni,
- interrogazioni,
- interpellanze,
- mozioni o ordini del giorno,
- proposte del Presidente dell'Unione,
- proposte della giunta,
- proposte dei consiglieri,
- proposte dei comuni.

L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. L'avviso indica anche la data di seconda convocazione che può avvenire non prima di 24 ore dalla prima convocazione.

Della convocazione del Consiglio è data comunicazione agli Assessori non facenti parte del Consiglio .

L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Per le sedute straordinarie l'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia comunicato 24 ore prima.

Art. 35 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria due giorni prima della seduta consiliare se trattasi di sessione ordinaria o straordinaria e 24 ore prima se trattasi di seduta d'urgenza.

I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali atti, durante le ore di ufficio.

Art.36 - Avvisi al pubblico.

L'ordine del giorno del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.

Il Presidente del Consiglio cura una adeguata informazione attraverso l'invio di copia dell'ordine del giorno ai Comuni facenti parte dell'Unione e agli organi di informazione locale.

Art. 37 - Numero legale per la validità delle sedute

Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito in metà più uno dei Consiglieri e nella metà più uno delle quote dei Comuni. Nel caso di 2° convocazione la seduta è valida con la presenza di un numero di consiglieri che rappresenti un terzo delle quote complessive ed un terzo dei consiglieri costituenti il Consiglio.

Il Presidente non è tenuto a verificare, se non richiesto da un consigliere, nel corso della seduta se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, tranne che al momento della votazione.

I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Segretario quando si allontanano dall'aula, al fine di segnare a verbale l'assenza.

Ogni Consigliere può chiedere verbalmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

In caso di accertata mancanza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione della seduta per non più di trenta minuti, al fine di permettere il rientro dei consiglieri. Al termine della sospensione, se la mancanza del numero legale persiste, la seduta viene dichiarata deserta, e si dovrà procedere ad un'ulteriore convocazione.

Art.38 - Riunione del Consiglio.

L'inizio della seduta avviene nell'ora prevista nell'avviso di convocazione.

All'inizio della seduta il Segretario procede all'appello dei Consiglieri dopo che il Presidente del Consiglio ha dichiarato l'apertura della seduta.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

Art.39 - Riunioni pubbliche

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 40 - Riunioni segrete

La riunione si tiene in forma segreta quando la discussione si sviluppa su argomento che implicano giudizi su persone di carattere strettamente riservato.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno, salvo che l'esigenza non si verifichi durante la discussione.

Alla seduta segreta partecipano esclusivamente i Consiglieri ed il Segretario o suo sostituto.

Il verbale della discussione, in tal caso, non viene pubblicato all'Albo dell'Ente.

Art.41 - Nomina degli scrutatori.

Dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante le votazioni, sia pubbliche che segrete, accertandone la regolarità. Quando la votazione si svolge a scrutinio segreto essi procedono alla verifica della validità delle schede, salve le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione, ed al conteggio dei voti.

Art.42 - Apertura della discussione.

Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

Sulle comunicazioni i Consiglieri hanno facoltà di intervenire per non più di tre minuti ciascuno. A conclusione della discussione il Consiglio può dar luogo all'approvazione di apposite risoluzioni.

La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta. Le proposte vengono trattate secondo l'ordine di iscrizione.

E' facoltà del Presidente o di ciascun Consigliere proporre variazioni alla progressione dell'ordine del giorno. Sulla proposta il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti.

La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.

Per esigenze di ordine tecnico e giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro Responsabile del Servizio o da consulente esterno.

Art.43 - Discussione - norme generali.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al presidente .La richiesta può essere verbale o scritta.

Il presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.

La discussione può essere generale, sulla proposta complessiva, o speciale, sopra le singole parti della medesima.

In ogni caso i consiglieri, se la proposta si compone di più parti, hanno facoltà di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per una volta per non più di 10 minuti.

Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare.

Avuta la parola, l'oratore deve rivolgere il discorso all'assemblea e stare in piedi, salvo che il presidente gli permetta di parlare seduto in caso di infermità.

Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto e di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, nè di parlare in nome di consiglieri assenti.

Gli oratori debbono occuparsi soltanto dell'affare in discussione ed è loro inibito di divagare in altri argomenti. Se ciò avvenga il presidente li richiama all'ordine e, qualora dopo due richiami un oratore continui a divagare, deve interdirlgli la parola per il resto della seduta sull'argomento in discussione.

Quando il consigliere non ottemperi a questo ordine del presidente, decide l'assemblea con votazione palese, senza discussione.

Nessuno può interloquire e né interrompere l'oratore che sta esponendo il proprio pensiero.

Il Presidente o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per precisazioni.

Il Presidente od il relatore concludono la discussione rispondendo agli interventi per non più di cinque minuti.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa ai singoli Consiglieri, per le dichiarazioni di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati, su richiesta di un quinto dei componenti il Consiglio, dal Presidente del Consiglio dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

L'assemblea non può discutere e né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Il consigliere che nei termini di cui al presente articolo esponga oralmente un intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per fatto personale o per le dichiarazioni di voto.

Art. 44 - Elementi incidentali della discussione.

Durante lo svolgimento della discussione, i consiglieri, nei limiti di cui alle norme del presente capo, hanno facoltà di intervento per presentare i seguenti elementi incidentali:

- * mozioni d'ordine
- * questioni pregiudiziali e sospensive
- * emendamenti
- * ordini del giorno a contenuto predeterminato
- * ordini del giorno
- * fatto personale

Soltanto le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da un consigliere prima della illustrazione della proposta da parte degli autori e dei relatori.

Il fatto personale permette ai consiglieri di riprendere la parola nella discussione di una proposta in cui il medesimo ha già espresso il proprio pensiero.

Art. 45 - Mozioni d'ordine.

La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle leggi, allo statuto o al presente regolamento, nonché nel rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o emendata la proposta in dibattito o con cui s'intende procedere alla conseguente votazione, avanzate alla presidenza da uno o più consiglieri.

Le mozioni d'ordine possono essere proposte durante tutta la discussione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi all'assemblea che decide per alzata di mano senza discussione.

Sulle mozioni d'ordine possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno: il Presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della questione proposta, di dare ulteriormente la parola ai consiglieri.

Ove l'assemblea, sia chiamata dal presidente ad esprimersi sulle mozioni d'ordine, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 46 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

La questione pregiudiziale consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri e intesa ad escludere ogni deliberazione e discussione sull'argomento in trattazione.

La questione sospensiva consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri ed intesa a rinviare ogni deliberazione e discussione sull'argomento ad altro tempo.

Le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere proposte ad inizio della discussione: tuttavia il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che l'assemblea si sia pronunciata su di esse. Su tali questioni possono parlare ciascun consigliere può prendere la parola per non più di tre minuti: la votazione avviene per alzata di mano.

In caso di concorso di più questioni, l'assemblea procede a distinguere le questioni pregiudiziali da quelle sospensive: dopo di che su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.

Quando l'assemblea approva una questione sospensiva, dovrà procedersi ad ulteriori votazioni al fine di determinare la durata e le modalità della sospensione.

Art. 47 - Ordini del giorno di contenuto predeterminato

Gli ordini del giorno di contenuto predeterminato consistono nella proposta, di uno o più consiglieri, di passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, nella proposta cioè intesa ad accogliere ovvero a rigettare integralmente il provvedimento prospettato ed a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esistente o a passare ad altro punto dell'ordine del giorno dei lavori.

La discussione non può proseguire prima che l'assemblea si sia pronunciata: la votazione avviene per alzata di mano, senza discussione.

Art. 48 - Ordini del giorno.

Gli ordini del giorno consistono in richieste di uno o più consiglieri intese a precisare l'atteggiamento dell'assemblea riguardo al merito delle proposte o parte di esse.

Gli ordini del giorno devono essere presentati al presidente in forma scritta e firmati, prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima.

Vengono posti in votazione dopo la chiusura della discussione nell'ordine e forma stabilite dalle norme di cui ai successivi artt. 51,52,53 e 54..

Sono improponibili ordini del giorno, nonché emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della proposta in discussione o formulati in termini sconvenienti ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate. Il presidente, datane lettura dell'ordine del giorno, decide sulla ammissibilità.

Se il consigliere proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 49 - Emendamenti

Gli emendamenti consistono in proposte di uno o più consiglieri intese a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte.

Gli emendamenti non sospendono la discussione e sono messi in votazione al termine della medesima, secondo quanto stabilito dalle norme di cui al presente regolamento.

Qualora ad una stessa proposta siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.

L'ordine di votazione degli emendamenti è di esclusiva spettanza del presidente che, nel procedervi, si ispira ai principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di questo.

Art. 50 - Fatto personale.

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle manifestate.

In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale ed il presidente decide. In caso di rifiuto, qualora il consigliere insista, decide l'assemblea a voti palesi, senza discussione.

Art. 51 – Votazione - Modalità generali.

L'espressione del voto dei consiglieri è manifestata, di norma, in forma palese.

Le votazioni in forma segreta vengono effettuate quando siano espressamente prescritte dalle norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché nei casi in cui il consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, tranne nei casi specificamente previsti dalla legge.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

Su ogni argomento in trattazione, l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la questione pregiudiziale;
- la questione sospensiva;
- gli emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;

- le singole parti della proposta deliberativa, qualora essa si componga di più parti od articoli, ovvero quando la votazione per divisione venga richiesta da uno o più consiglieri;
- la proposta finale nel suo complesso, quale risulta dalle modificazioni ed integrazioni sopravvenute nel corso del dibattito.

Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

Prima della votazione, anche se segreta, ogni consigliere, nel tempo di 5 minuti, può rendere la propria dichiarazione di voto o di astensione dal voto, ai fini di far constare nel verbale dell'adunanza i motivi delle proprie determinazioni.

Dopo che sia iniziata la votazione non è più possibile l'effettuazione di interventi, sino alla proclamazione del risultato. Sono consentiti solo brevi richiami alle disposizioni normative disciplinanti la votazione in corso, o segnalazioni in ordine a presunte irregolarità nello svolgimento della stessa.

Quando si verificano irregolarità nella votazione, che possono essere denunciate da un qualsiasi membro del consiglio prima o immediatamente dopo la proclamazione del relativo esito, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione ammettendovi solo i consiglieri che abbiano partecipato a quella precedente.

Art. 52 – Votazione palese.

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano ovvero per appello nominale.

Il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa invitando a votare prima coloro che siano favorevoli, dopo quanti siano contrari ed infine accerta se vi siano astenuti.

Controllato l'esito della votazione, con l'eventuale collaborazione del Segretario ovvero degli scrutatori, il Presidente ne proclama l'esito.

La votazione è soggetta a controprova, qualora venga richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Alla votazione per appello nominale si procede nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, nonché su richiesta di almeno cinque consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del SI, favorevole alla proposta deliberativa, e del NO, contrario alla stessa.

Il Segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed annota nel verbale dell'adunanza il voto espresso da ciascun membro del consiglio.

Art. 53 – Votazione segreta.

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro dell'Unione.

Nel caso di nomine o designazioni ciascun consigliere scrive nella scheda i nominativi prescelti, nel numero stabilito.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale dell'adunanza.

Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti, proclamando l'esito della stessa.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. In caso contrario il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale della seduta, nel quale va dato atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Al termine dell'adunanza le schede vengono distrutte, salva diversa determinazione del consiglio.

Art. 54 – Esito delle votazioni.

Tranne i casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano espressamente, per l'approvazione di determinati provvedimenti, un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni proposta deliberativa si intende approvata dal consiglio quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Consiglio, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno delle quote totali dei consiglieri votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle vengono computate per determinare la maggioranza dei votanti.

Quando si ha parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvi i casi particolari disciplinati da specifiche norme legislative, statutarie o regolamentari, una proposta deliberativa non approvata alla seconda votazione, ovvero respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. E' possibile la sua riproposizione al consiglio solo in una adunanza successiva.

Il Presidente annuncia l'esito della votazione con la formula "IL CONSIGLIO HA APPROVATO" ovvero " IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO".

Nel verbale dell'adunanza viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta deliberativa e quello degli astenuti. Con riguardo alle votazioni con schede afferenti nomine o designazioni, va indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 55 – Astensione obbligatoria.

I Consiglieri hanno facoltà di non partecipare alla votazione e la esercitano facendone espressa dichiarazione.

I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione devono lasciare l'aula prima dell'inizio della votazione e saranno segnati assenti nel verbale. I consiglieri che non lasciano l'aula, e che invitati a votare non partecipano alla votazione, saranno considerati astenuti.

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte deliberative riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

Gli amministratori tenuti all'astensione obbligatoria ne informano il Segretario che, nel verbale dell'adunanza, dà atto dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 56 – Responsabilità personale dei Consiglieri.

Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

È parimenti esente da responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che, prima della votazione, abbia dichiarato il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Per quanto non previsto trovano applicazione le leggi in materia.

Art.57 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su richiesta del Presidente.

In caso di vacanza, assenza o impedimento improvviso durante la seduta lo sostituisce il Vicesegretario.

In caso di impedimento improvviso le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario o da un Consigliere indicato dal Presidente.

Il Segretario non deve partecipare alla discussione di un argomento riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito come al precedente comma.

Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i Responsabili di Servizio possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente.

Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 58 - Redazione del processo verbale delle sedute.

Di ogni seduta, a cura del Segretario, viene redatto sommario processo verbale con il quale si documentano i presenti e gli assenti, lo svolgimento del dibattito, della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio.

Per una più puntuale verbalizzazione dei singoli interventi, è data facoltà al Segretario di avvalersi dell'ausilio di supporti magnetici o equivalenti per la loro registrazione.

Il verbale deve contenere per ogni deliberazione i punti principali della discussione e deve indicare le modalità e l'esito delle votazioni, con indicazione degli astenuti, dei contrari, delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai membri del consiglio nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto e brevi dichiarazioni circa le motivazioni dello stesso; i Consiglieri possono altresì richiedere al Segretario che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, previa consegna allo stesso, nella medesima seduta, del testo scritto dei predetti interventi di cui abbia dato lettura nel corso degli interventi.

La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, più concisamente possibile, menzione di quanto viene discusso e deliberato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Delle sedute del Consiglio può essere effettuata registrazione su nastri magnetici, in tal caso verranno conservati dalla segreteria fino alla approvazione del verbale della relativa seduta.

I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, di norma, in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono; i verbali si danno per letti, qualora nessun Consigliere ne richieda la lettura.

Sul processo verbale non è consentito ai Consiglieri prendere la parola, se non per proporre rettifiche o per correggere l'espressione del proprio pensiero o per fatto personale.

La proposta di rettifica si intende accolta a meno che uno o più Consiglieri vi si oppongano; in tal caso decide il Consiglio con votazione per alzata di mano.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della relativa modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale la proposta di rettifica è stata approvata.

DELIBERAZIONI

Art. 59 – Forma e contenuti delle deliberazioni.

Le deliberazioni adottate dal consiglio debbono essere sempre motivate, e contenere tutti gli elementi necessari affinché siano valide ed efficaci.

Ogni proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare i pareri prescritti dalla legge dei competenti responsabili di servizio. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza il parere di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria, che dia atto della relativa copertura finanziaria.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti, ove richiesti, vanno riportati il contenuto e gli estremi nella parte narrativa della proposta di deliberazione.

Quando il testo deliberativo proposto, depositato nei termini prescritti, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene subito sottoposto a votazione.

Qualora vengano invece presentati emendamenti alla proposta in discussione, su di essi, su invito del Presidente si pronuncia, nell'ambito delle sue competenze, il Segretario, ed il testo emendato della proposta deliberativa viene letto al consiglio prima della votazione.

Qualora detto parere non possa essere immediatamente espresso, la trattazione dell'argomento può essere inserita dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero rinviata all'adunanza successiva.

Art. 60 – Revoca e modifica delle deliberazioni.

Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non erano stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei casi richiamati al comma precedente il consiglio deve espressamente affermare la propria volontà di revocare, modificare, integrare o sostituire una deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Qualora gli atti con i quali si dispongano revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni consiliari esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo acquisite o costituitesi, danni a terzi, è necessario che essi prevedano forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 61 – Deliberazioni immediatamente eseguibili.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi di legge, con il voto espresso dalla maggioranza dell'assemblea.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata e palese.

Art. 62 – Esecuzione delle deliberazioni.

Il Segretario dispone la pubblicazione delle deliberazioni ed assicura gli adempimenti preordinati all'esecutività ed efficacia delle stesse, nel rispetto delle specifiche norme legislative e statutarie.

Ai responsabili del procedimento competenti per materia spetta dare attuazione a tutti gli atti deliberativi.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 63 - Approvazione del regolamento.

Il regolamento è approvato dall'assemblea a maggioranza delle quote attribuite del Consiglio.

Art. 64 - Modificazioni e abrogazione.

Ciascun consigliere può proporre modificazioni al presente regolamento: le proposte sono esaminate dalla presidenza che riferisce all'assemblea con relazione scritta.

Per la maggioranza richiesta e per l'entrata in vigore delle modifiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 65 - Entrata in vigore .

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.